

Bellinzona  
3 gennaio 2017

In nome  
della Repubblica e Cantone  
del Ticino

## La Commissione cantonale per la protezione dei dati

composta da: Francesco Trezzini, Presidente  
Gianni Cattaneo  
Davide Gai  
Debora Gianinazzi  
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 27 marzo 2015 dal signor

**A,;**

contro

**la decisione 4 marzo 2015 (RM 93/2015) del Municipio del Comune di B,;**

viste le risultanze istruttorie, in particolare le risposte 22 aprile 2015 della Commissione di mediazione indipendente, Bellinzona, e 21 maggio 2015 del Comune di B, rappr. dal suo Municipio, ;

preso atto della richiesta 11 settembre 2015 della scrivente Commissione al Ministero Pubblico, Lugano e delle risposte 26 gennaio 2016 e 2 gennaio 2017 del Procuratore Pubblico F., Lugano;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato

in fatto ed in diritto che, in data 19 dicembre 2014, il signor A., ha chiesto al Municipio del Comune di B. (di seguito: il Municipio) tramite formulario ufficiale, una domanda di accesso a documenti ufficiali fondata sulla Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT);

che la predetta concerneva la richiesta di ottenere copia *di tutta la documentazione fatturata dalla ditta C. SA inerente i lavori di ristrutturazione eseguiti al Lido di B.*;

che, con presa di posizione 4 febbraio 2015, il Municipio ha comunicato al richiedente il diniego dell'accesso ai documenti richiesti sulla base dell'art. 3 cpv. 1 LIT, in quanto la documentazione era depositata presso il Ministero pubblico di Lugano per l'istruttoria concernente un procedimento penale;

che, il 9 febbraio 2015, il signor A. ha postulato al Municipio l'emanazione di una decisione formale debitamente motivata ex art. 19 LIT;

che, con pronunzia 4 marzo 2015, il Municipio, riconfermandosi nella sua precedente presa di posizione, richiamati gli artt. 3 cpv. 1 LIT e 9 cpv. 2 del relativo Regolamento (RLIT), ha negato l'accesso ai documenti richiesti siccome oggetto di un procedimento penale pendente presso il Ministero pubblico di Lugano;

che avverso la predetta decisione insorge il signor A. con il ricorso citato in ingresso postulandone l'annullamento;

che, con scritto 22 aprile 2015, la Commissione di mediazione indipendente, ha comunicato di rinunciare a presentare delle osservazioni;

che, con risposta 21 maggio 2015, il Municipio si riconferma nella propria risoluzione e segnala come il gravame presentato non contiene alcuna motivazione di sorta e pertanto è da considerare inammissibile;

che, con richiesta 11 settembre 2015, questa Commissione ha interpellato il Ministero Pubblico in relazione con la motivazione adottata dall'autorità comunale riguardante il deposito degli atti a seguito dell'apertura di un procedimento penale, nonché l'eventuale tempistica nell'evasione di quest'ultimo;

che, con missiva 26 gennaio 2016, il Procuratore Pubblico ha confermato l'apertura di un procedimento penale connessa con possibili irregolarità commesse nell'ambito dei lavori di ristrutturazione del Lido comunale di B. ed il sequestro di documentazione presso gli uffici del Municipio di B.;

che, inoltre, il Procuratore pubblico ha informato come la procedura si fosse conclusa con un decreto di abbandono emanato in data 17 dicembre 2015 e che una volta cresciuta in giudicato la decisione si sarebbe proceduto al dissequestro in favore del Municipio della documentazione a suo tempo sequestrata;

che con scritto 2 gennaio 2017 è stata confermata sia la crescita in giudicato del decreto di abbandono sia il dissequestro dell'incarto;

che, giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere del signor A., destinatario della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa;

che, giusta l'art. 70 cpv. 1 Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) il ricorso, in tante copie quante sono le parti, più una per l'autorità di ricorso, deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova richiesti e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore;

che, sebbene il gravame interposto dal signor A. sia scarno dal punto di vista della motivazione, il medesimo – contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità comunale – risulta essere ricevibile in quanto sono chiaro le intenzioni dell'insorgente, ovvero sia la contestazione della decisione municipale con la quale viene negato l'accesso alla documentazione richiesta;

che la Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT): la LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza;

che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIT, ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità;

che per documenti ufficiali ai sensi della LIT si intendono tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su qualsiasi supporto (art. 8 cpv. 1 LIT), indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta, filmata o in loro combinazioni, e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate (art. 8 cpv. 1 lett. a) RLIT);

che non sono invece considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali (art. 8 cpv. 2 LIT);

che, alla luce delle predette considerazioni, i documenti della ditta C. SA inerenti i lavori di ristrutturazione eseguiti al Lido di B. devono essere considerati dei documenti ufficiali ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LIT – evenienza peraltro non contestata dalle parti – che il ricorrente ha, di principio, il diritto di consultare (art. 9 cpv. 1 LIT);

che, nella fattispecie concreta, il Municipio ha respinto l'accesso rilevando come la documentazione richiesta fosse oggetto di sequestro da parte del Ministero Pubblico a seguito dell'apertura

di un procedimento penale e pertanto esclusa dall'applicazione della LIT;

che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LIT, l'accesso a documenti ufficiali che riguardano procedimenti in corso è retta dalle rispettive leggi di procedura e dalle leggi speciali;

che pertanto la LIT non si applica ai procedimenti civili, penali, arbitrali o amministrativi in corso: l'accesso agli atti di questi procedimenti rimane pertanto disciplinato dalle rispettive leggi di procedura, ed in modo più generale dall'art. 29 cpv. 2 Cast. fed. che assicura alle parti il diritto di consultare rincarato prima che una decisione sia presa e che costituisce la premessa necessaria del diritto di essere sentito quale *prius* che ne condiziona l'esercizio (DTF 129 I 88/89 consid. 4. 1, 126 I 10 consid. 2a e 2b). Ne consegue che i terzi che non hanno o non hanno acquisito qualità di parte in una procedura di prima istanza ancora in corso non possono prevalersi della legge sulla trasparenza per accedere a documenti ufficiali che la riguardano: l'esame degli atti in questo stadio potrebbe infatti pregiudicare non solo gli interessi processuali delle parti, ma compromettere anche il processo decisionale in corso (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. a LIT). Per converso, la LIT assume una rilevanza specifica per tutte quelle persone che non hanno avuto qualità di parte e che intendono consultare gli atti di un procedimento ormai concluso;

che l'esclusione del diritto di accesso riguarda unicamente i procedimenti in corso e non quelli già conclusi con decisione cresciuta in giudicato e non più suscettibile nemmeno di essere impugnata con un rimedio straordinario di diritto: in questi casi, le leggi speciali di procedura – che regolano l'accesso ai documenti ed in modo più generale agli atti del procedimento – non sono infatti più applicabili e viene meno in tal modo il rischio accresciuto di una collisione fra norme generali e speciali che potrebbe nuocere alla sicurezza del diritto. Anche a procedimento concluso rimangono comunque riservate le disposizioni speciali di cui all'art. 3 cpv. 3 LIT, che ribadisce il principio della predominanza della normativa speciale sulla normativa ordinaria di applicabilità generale (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6296, pag. 13);

che, nella fattispecie concreta, sia al momento della richiesta formulata dal signor A. (19 dicembre 2014), sia al momento della decisione emanata dall'autorità comunale (4 marzo 2015) la documentazione richiesta era sottratta dal regime legale della LIT e pertanto il Municipio, a giusta ragione, ne aveva negato l'accesso;

che, d'altra parte, nelle more della presente procedura, come confermato dal Procuratore Pubblico (cfr. scritto 26 gennaio 2016), il procedimento penale è sfociato in un decreto di abbandono emanato il 17 dicembre 2015, il quale non è stato impugnato ulteriormente;

che regolarmente invitate ad esprimersi su queste nuove circostanze le parti non hanno formulato alcuna osservazione;

che, come peraltro confermato dall'ulteriore scritto 2 gennaio 2017, la documentazione oggetto della richiesta è stata nel frattempo dissequestrata;

che di conseguenza, al momento dell'emanazione della presente decisione, la LIT è applicabile alla fattispecie concreta;

che, pertanto – considerato come l'autorità comunale non abbia sollevato nessuna altra eccezione prevista dalla LIT (cfr. artt. 10 e 11) a fondamento della decisione di negare l'accesso agli atti richiesti – nulla osta alla possibilità per il richiedente di accedere ai documenti ufficiali richiesti;

che ne consegue come il ricorso debba essere accolto e la decisione impugnata annullata. Conseguentemente è fatto ordine al Municipio di rendere accessibile al signor A. *tutta la documentazione fatturata dalla ditta C. SA inerente i lavori di ristrutturazione eseguiti al Lido di B.*;

che non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si attribuiscono ripetibili;

per i quali motivi

richiamati gli articoli sopraccitati

**pronuncia**

1. Il ricorso, ricevibile in ordine, è accolto.
  - 1.1. Di conseguenza, la decisione 4 marzo 2015 (RM 93/2015) del Municipio del Comune di B., è annullata.
  - 1.2. E' fatto ordine al Municipio del Comune di B. di concedere al signor A., l'accesso a tutta la documentazione fatturata dalla ditta C. SA inerente i lavori di ristrutturazione eseguiti al Lido di B..
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si attribuiscono ripetibili.
3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.
4. Intimazione:
  - 
  -

Comunicazione:

- alla Commissione di mediazione indipendente LIT.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE  
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo